

COMUNE DI OLLOMONT

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Loc. Capoluogo, 47 - 11010 OLLOMONT
Partita I.V.A. 00101810075



COMMUNE DE OLLOMONT

Région Autonome Vallée d'Aoste

Tel. 0165/73243
Telefax 0165/73343
e-mail: segreteria@comune.ollomont.ao.it

BANDO DI GARA

Concessione di servizi per la gestione, a rilevanza economica, dell'impianto sportivo "palestra di arrampicata" in località Les Rey per 3 anni, con eventuale rinnovo di pari periodo.

SCHEMA DEI DATI ESSENZIALI

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Ollomont
Fraz. Capoluogo n. 47 – 11010 Ollomont Ao
Tel. 0165/73243 - Fax 0165/73343
E-mail: segreteria@comune.ollomont.ao.it
Pec: protocollo@pec.comune.ollomont.ao.it
Responsabile della procedura di affidamento: Dott. Gianluca D'INTRONO

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento della concessione di servizi, a rilevanza economica, per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo "palestra di arrampicata" in località Les Rey per il periodo di 3 anni, con eventuale rinnovo di pari periodo.

TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Procedura aperta (artt. 60 e ss del Dlgs 50/2016) e aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

CIG: Z5132CE5D0

CANONE ANNUO E DURATA DELLA CONCESSIONE: Euro 1.200/anno; 3 anni rinnovabili.

VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE: Euro 1.200 x 6 anni = Euro 7.200,00.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

I concorrenti devono possedere requisiti generali, di idoneità professionale, nei termini di cui agli articoli 80, 83 e 84 del D.Lgs 50/2016.

MODALITÀ DI CONSEGNA DELL'OFFERTA: Con libertà di mezzi.

**TERMINE DI RICEZIONE:
22.09.2021 ore 12.00**

**PRIMA SEDUTA PUBBLICA:
23.09.2021 ore 9.00**

I

Premesse – Contenuto generale della Concessione

1. Il presente Documento regola e disciplina l'affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (come modificato ed integrato, da ultimo, dal Dlgs 56/2017), del contratto pubblico relativo alla gestione, mediante Concessione, dell'impianto sportivo "palestra di arrampicata" in localita' Les Rey per il periodo di 3 anni, decorrenti dall'avvio della concessione con eventuale rinnovo di pari periodo.
2. La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, come quello in esame, è qualificabile quale "concessione di servizi", a rilevanza economica, e viene affidata nel rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili) (Delibera Anac 1300 del 14/12/2016).
3. La stazione appaltante si riserva di:
 - interrompere la presente procedura in ogni fase della stessa senza che ciò possa comportare a favore di ogni candidato diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta, anche per la sola redazione della offerta.
 - procedere all'individuazione del soggetto affidatario e non procedere nelle successive fasi, senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico stesso diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.
 - procedere all'individuazione del soggetto affidatario e sospendere la fase di stipula del contratto senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.
 - annullare la presente procedura di gara in ogni fase e grado senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.
4. Salve le eccezioni previste dalle norme di gara e allegati ivi richiamati, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per l'esecuzione del contratto a regola d'arte.
5. Il concorrente dichiara espressamente di avere attentamente esaminato e compreso ogni aspetto ed elemento della procedura e pertanto di non avere eccezioni e/o riserve di alcun genere in merito. Il concorrente, con la partecipazione alla procedura di gara, prende altresì atto che non potrà avanzare eccezioni o riserve riconoscendo, con la presentazione dell'offerta, di avere preso, preventivamente, approfondita e circostanziata visione dei documenti di gara. L'operatore economico dichiara inoltre di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie e opportune, di aver ricevuto dalla stazione appaltante tutta la collaborazione richiesta ai fini della determinazione dell'offerta, di avere acquisito piena consapevolezza e conoscenza di ogni elemento, fatto, vincolo e onere suscettibile di influire sul corso e costo della Concessione e di averne tenuto debito conto nella formulazione della propria offerta.

II

Disciplina della procedura

1. La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti:
 - Bando di gara, oltre ai format moduli allegati quali fac-simile;
 - Schema di convenzione;
 - Normativa vigente in materia tra le quali: Dlgs 50/2016 (come integrato e modificato dal Dlgs 56/2017), Linee Guida ANAC e Decreti Ministeriali attuativi del Codice, normativa specifica in materia, Dlgs 81/2008.

2. In merito alle fasi di affidamento della procedura trovano applicazione le disposizioni dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, ivi compresa la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi del comma 8 della medesima norma.

3. Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante ha predisposto dei formati moduli che costituiscono meri fac simile. I concorrenti sono invitati, al fine di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli.

4. Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono per posta elettronica certificata, al domicilio eletto nel formato Mod. 1.

III **Regole applicabili alle comunicazioni**

1. L'amministrazione appaltante comunicherà a mezzo posta elettronica certificata le informazioni relative alla procedura di gara ai sensi degli articoli 40 e 52 del D.Lgs 50/2016. In caso di impossibilità all'utilizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni verranno effettuate a mezzo di fax e/o posta ordinaria, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 50/2016.

2. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016, comunica d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

- a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
- c) la decisione di non aggiudicare l'appalto, a tutti i concorrenti;
- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

3. Su richiesta scritta dell'offerente interessato, la stazione appaltante comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:

- a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta;
- b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto;

4. La stazione appaltante non divulga le informazioni relative all'aggiudicazione se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

IV **Valore economico della Concessione**

1. L'importo complessivo della concessione, riferito all'intero arco temporale delle prestazioni oggetto della gestione, ammonta a Euro 7.200,00, così ripartito:

Canone annuo	Periodo di gestione	Rinnovo	Importo finale*
Euro 1.200,00	3 anni	3 anni	Euro 7.200,00

*L'importo è al netto dell'aliquota IVA, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Dlgs 50/2016.

V Requisiti speciali

1. I concorrenti devono essere in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, dei requisiti indicati nel presente articolo, ai sensi degli articoli 83 e 84 del Dlgs 50/2016 e dagli articoli 60 e ss del d.p.r. 207/2010 (per le parti in vigore).

2. In particolare i concorrenti devono, **a pena di esclusione**, possedere i seguenti requisiti.

A. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a, del Dlgs 50/2016).

A.1. Iscrizione, con riferimento al settore in cui si colloca l'oggetto della gara, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D. Lgs. 50/2016.

Sono ammesse, altresì, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale della Valle d'Aosta n. 18 del 4 agosto 2006, le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione sportiva e le Discipline sportive associate.

In caso di concorrente gruppo (intendendosi un soggetto costituito nelle forme aggregative previste dall'art. 48 del Dlgs 50/2016), il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti.

VI Requisiti generali

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

N.B.

Si invita l'operatore economico a dichiarare tutte le condanne sopra elencate, , ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, restando in capo alla stazione appaltante valutarne la gravità.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. Un operatore economico è escluso, altresì, dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. In ogni modo, la stazione appaltante esclude l'operatore economico che si trova in una delle seguenti situazioni, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Dlgs 50/2016;

- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Dlgs 50/2016;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Dlgs 50/2016 non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Dlgs 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

5. Per le ulteriori precisazioni in tema di esclusione si richiamano le disposizioni dell'art. 80 del D.lgs 50/2016

6. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

7. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, la stazione appaltante opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D. Lgs. 196/2003, alla legge 241/1990, al d.p.r. 184/2006.

VII **Soccorso istruttorio**

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Dlgs 50/2016, **così come modificato da ultimo dal Dlgs 56/2017.**

2. Non è ammesso il soccorso istruttorio con riferimento all'offerta tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Dlgs 50/2016.

VIII **Sopralluogo sulle aree ed immobili oggetto di concessione**

1. In considerazione della natura della concessione ogni concorrente può prendere visione dei luoghi **previo appuntamento telefonico al numero telefonico 0165/73243** il lunedì ed il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Ultimo giorno utile in tale senso è:

15.09.2021 ore 12:00

2. La presa visione dei luoghi potrà essere effettuata, **unicamente**, dal legale rappresentante o dal direttore tecnico del concorrente; dal procuratore generale o procuratore speciale del concorrente (muniti di procura notarile in copia da esibire); da un dipendente delegato a tale scopo (è sufficiente una delega semplice con allegata copia del documento di identità del delegante quale legale rappresentante del concorrente).

IX **Termine per la consegna delle offerte e indirizzo di ricezione**

1. I plichi, sigillati **sui lembi di chiusura**, pena l'esclusione, secondo le modalità di cui al presente bando e corredati della documentazione necessaria, **devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre:**

ore 12:00 del giorno 22/09/2021

al seguente indirizzo: Frazione Capoluogo n. 47 – 11010 Ollomont (Ao)

2. Non sono ammesse offerte a mezzo di posta elettronica certificata ma unicamente mediante consegna direttamente presso la sede della stazione appaltante, con mezzi liberi.

X **Prima seduta pubblica**

1. La prima seduta pubblica si terrà il giorno 23 settembre 2021, ore 9.00, presso la sede del Comune di Ollomont.
2. Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente; i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile); i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).
3. Le successive sedute pubbliche verranno comunicate ai partecipanti al domicilio eletto a mezzo pec, ai sensi dell'art. II del presente bando di gara.

XI **Procedura di gara**

1. La procedura di gara si svilupperà secondo il seguente iter:

In seduta pubblica si procederà:

- all'apertura del plico principale contenente le tre buste "A – *documentazione amministrativa*", "B – *offerta tecnica*", "C – *offerta economica*", verificando che il plico sia pervenuto nei termini previsti e che lo stesso sia stato sigillato secondo le prescrizioni indicate nel bando;
- alla verifica che all'interno del plico siano presenti le 3 (tre) buste denominate nel modo indicato nel presente bando di gara e che le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni indicate previste;
- ad aprire la busta "A – *documentazione amministrativa*", verificarne il contenuto, previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento, escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nel bando di gara.
- ad aprire la busta "B – *documentazione tecnica*", verificarne il contenuto e documentare in apposito verbale il contenuto della stessa previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento.

In seduta riservata si procederà:

- ad attribuire i punteggi di ordine tecnico ad ogni concorrente. In tale fase la commissione giudicatrice procederà nei modi indicati dal presente bando.

In seduta pubblica si procederà:

- alla lettura agli astanti dei punteggi di ordine tecnico attribuiti ai concorrenti;
- ad aprire la busta "C – *offerta economica*", verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara.
- alla lettura delle offerte economiche ed all'attribuzione del relativo punteggio;
- a sommare tutti i punteggi in riferimento ad ogni singolo concorrente;

XII **Criterio di aggiudicazione**

1. Il soggetto aggiudicatario verrà individuato con il criterio stabilito dall'art. 95 del Dlgs 50/2016, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo.

2. Gli elementi di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono i seguenti:

Criteria	Punteggio max
A – Progetto di gestione dell'impianto ed esperienza	80
B – Offerta economica	20

In particolare i sub criteri e percorsi motivazionali sono i seguenti.

A - Progetto di gestione del servizio ed esperienza. Il concorrente deve elaborare un progetto esaustivo di gestione che tenga in considerazione i seguenti elementi.	Punteggio max	Nota
1) rispondenza dell'attività da svolgere in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili, oltre ad ulteriori attività, eventi ecc che si intendono svolgere nella struttura, compatibili con la natura della concessione – punti 35 ; 2) elaborazione di un dettagliato piano degli orari di apertura previsti per lo svolgimento di un esercizio annuale - tipo, con adeguata programmazione di aperture prolungate e/o straordinarie in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dallo stesso gestore o da altre realtà culturali e commerciali della zona – punti 15 ; 3) qualificazione degli istruttori e degli allenatori o del personale impiegato nella gestione – punti 10 ; 4) proposta di manutenzione ordinaria e straordinaria interna e nelle aree esterne oltre che della centrale termica – punti 20	80	La relazione deve essere composta da un numero massimo di <u>10 cartelle</u> formato A4, ovvero <u>5 cartelle</u> formato A3 (escluse copertina iniziale e finale). Una cartella corrisponde ad un foglio (A4 o A3) il quale può essere compilato su entrambe le facciate. Le relazioni possono essere corredata di elaborati grafici, planimetrie e schemi grafici di dettaglio e di insieme, aggiuntivi alle previste cartelle.

B – Offerta economica	Punteggio max	Nota
1. Canone in aumento.	20	Non sono ammesse offerte pari o inferiori

4. I punteggi inerenti all'offerta tecnica verranno determinati applicando la seguente formula:

$$c_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i);

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)$ indicano i punteggi di natura qualitativa attribuiti al concorrente i-esimo dai componenti della commissione con il seguente metodo:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo;
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario [con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola];
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;

- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.

Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionali: 0,0 Assente — Completamente negativo; 0,1 Quasi del tutto assente — Quasi completamente negativo; 0,2 Negativo; 0,3 Gravemente insufficiente; 0,4 Insufficiente; 0,5 Appena insufficiente; 0,6 Sufficiente; 0,7 Discreto; 0,8 Buono; 0,9 Ottimo; 1,0 Eccellente.

5. Il punteggio inerente all'offerta economica verrà attribuito mediante **interpolazione lineare** attribuendo il punteggio massimo all'offerta migliore.

6. Negli elaborati costituenti offerta tecnica **non devono, a PENA DI ESCLUSIONE, essere inseriti elementi di natura economica** di alcun tipo che possano in qualche modo costituire anticipazione dell'offerta economica.

7. L'offerta tecnica sarà validata dalla stazione appaltante. Le stesse diverranno fonte di obbligo contrattuale. Ai fini della validazione la stazione appaltante potrà richiedere al concorrente, senza onere aggiuntivo per la stessa committenza, elaborati esplicativi. Il mancato ottemperamento alla presente disposizione costituisce grave inadempimento.

8. Qualora la stazione appaltante ritenga che le migliorie esecutive introdotte in sede di gara dal concorrente siano, per il manifestarsi di cause di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse, non realizzabili ha titolo ad introdurre variazioni espungendo le stesse ed imponendo all'aggiudicatario l'esecuzione di diverse migliorie appartenenti alla stessa categoria omogenea, senza alcun costo aggiuntivo per la stazione appaltante.

XIII **Informazioni sul recapito delle offerte**

1. I plichi contenenti le offerte devono essere recapitati entro il termine indicato, **a pena di irricevibilità**, con libertà di mezzi.

2. Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, **pena l'irricevibilità**, devono pervenire le eventuali buste sostitutive od integrative.

3. L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l'offerta **avviene a rischio esclusivo del mittente**. Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara **rileva la data di ricezione del plico** da parte dell'incaricato della stazione appaltante. Qualora dovessero pervenire plichi non integri, **la stazione appaltante non ha l'obbligo** di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa.

4. Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.

5. I plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta devono essere, **pena l'esclusione**, idoneamente sigillati **con ceralacca o nastro adesivo sui lembi di chiusura delle buste** e devono recare all'esterno i seguenti dati:

- Nominativo del mittente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
- Indirizzo, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica certificata, Partita Iva del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
- Il seguente oggetto della gara: *“Offerta per la gara di affidamento della Concessione palestra.”* – **NON APRIRE”**

6. **Pena l'esclusione**, i plichi devono contenere al loro interno **3 (tre) buste** a loro volta idoneamente sigillate **con ceralacca o con nastro adesivo** sui lembi di costruzione, così denominate:

BUSTA A – Documentazione amministrativa

BUSTA B – Offerta tecnica.

BUSTA C – Offerta economica.

La prima busta deve recare all'esterno i seguenti dati:

- **BUSTA A – Documentazione amministrativa. Offerta per la gara di affidamento della Concessione palestra**

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

La seconda busta deve recare all'esterno i seguenti dati:

- **BUSTA B – Offerta tecnica. Offerta per la gara di affidamento della Concessione palestra**

Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

La terza busta deve recare all'esterno i seguenti dati:

- **BUSTA C – Offerta economica. Offerta per la gara d'appalto di affidamento della Concessione palestra**

- Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

XIV

Contenuto della busta "A" – Documentazione Amministrativa.

1. La busta "A" deve contenere, **pena l'esclusione**, i seguenti documenti:

- **Dichiarazione Istanza di partecipazione da redigersi come da Format, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al bando.

Tale modulo concerne l'individuazione della compagine concorrente, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dei i requisiti speciali, le dichiarazioni conoscitive e di assunzione di responsabilità.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione, da parte di ogni singolo concorrente**. Pertanto in caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve effettuare la predetta dichiarazione.

La dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

- **Dichiarazione da redigersi come da Format DGUE, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al bando. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016).

Tale dichiarazione deve essere compilata, come previsto dalla citata disposizione: dal titolari e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **ivi compresi institori e procuratori generali**, dei membri degli organi con poteri di direzione e di controllo, dal direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione, da parte di ogni singolo concorrente**. Pertanto in caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, **OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO** deve effettuare la predetta dichiarazione.

- **Bozza di convenzione siglata su ogni pagina e sottoscritta in calce.**
- **Documento di identità di ogni sottoscrittore sopra indicati.** La mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

2. Nel caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) o consorzi ordinari non ancora costituiti, i concorrenti devono, **oltre ai documenti di cui al comma 1**, allegare **pena l'esclusione**:

- **Dichiarazione da redigersi come da Format DICHIARAZIONE GRUPPO, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completo di relativi allegati.**
Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente bando. Tale modulo concerne la suddivisione delle quote di assunzione delle prestazioni da parte dei raggruppamenti temporanei di concorrenti, la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una delle imprese, indicata quale capogruppo.
Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

XV

Contenuto della busta "B" – Offerta tecnica.

1. La busta "B" deve contenere, **a pena di esclusione**, la proposta tecnica secondo quanto prescritto dal presente documento.

Ogni elaborato deve essere sottoscritto, **a pena di esclusione, IN CALCE**, dai legali rappresentanti dei concorrenti. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016) da costituire, la sottoscrizione come prevista **deve essere effettuata da tutti i componenti, pena l'esclusione**.

2. I documenti contenenti **l'offerta economica devono essere inseriti nella busta C** e non nella busta B.

XVI **Contenuto della busta "C" – Offerta economica.**

1. La busta "C" deve contenere, **pena l'esclusione**, i seguenti documenti:

- **Dichiarazione come da Format OFFERTA ECONOMICA o altra dichiarazione dallo stesso contenuto.**

Dichiarazione sostitutiva, **in bollo**, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente bando.

L'offerta economica deve contenere, come da format modulo 4:

- Canone offerto in rialzo (non sono ammesse offerte pari o inferiori al base d'asta).
- I costi relativi alla sicurezza aziendale interni, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Dlgs 50/2016. Qualora tali costi non siano presenti, il concorrente deve specificarne le ragioni con idonea dichiarazione da allegare al format.

Lo stesso deve essere sottoscritto, **pena l'esclusione**, dal soggetto titolato a rappresentare legalmente il concorrente.

N.B.

*In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016), da costituire la sottoscrizione **deve essere effettuata da tutti i componenti, pena l'esclusione.***

- **Documento di identità di ogni sottoscrittore sopra indicati.** La mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

N.B. La stazione appaltante si riserva di chiedere chiarimenti /o integrazioni.

2. L'offerta è vincolante **per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.**

XVII **Fasi delle procedure di affidamento**

1. Una volta concluse le operazioni di gara, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

2. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

3. Si richiamano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del Dlgs 50/2016.

XVIII

Garanzia di esecuzione e polizze assicurative

1. Il Concessionario dovrà costituire una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) dell'importo pari all'importo di Euro 1.200,00. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La responsabilità civile per l'utilizzo dell'impianto è a carico dell'aggiudicataria.

2. Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti. Il Comune non potrà essere chiamato in causa per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione della gestione in generale, in particolare per eventuali incidenti a persone o cose involontariamente procurati, per imperizia e/o negligenza, dal personale alle dipendenze del Concessionario. Il Concessionario dovrà essere in possesso di polizze assicurative dalla quali risultino, in maniera chiara e inequivocabile, l'oggetto assicurato, la durata del periodo di assicurazione, pari o superiore a quello contrattuale, la quietanza dell'avvenuto pagamento dei premi, i rischi coperti adeguati alla gestione (da valutarsi dalla stazione appaltante in termini discrezionali):

- responsabilità civile verso terzi (RCT), incluso il Comune, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività, con copertura (massimale unico) che non potrà essere inferiore a €. 1.500.000,00 per ogni sinistro, €. 1.500.000,00 per persona deceduta o che abbia subito lesioni personali ed €. 1.000.000,00 per danneggiamenti o cose anche se appartenenti a più persone;
- responsabilità civile operatori (RCO), con copertura che non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e €. 1.000.000,00 per persona;
- contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori dell'impianto sportivo e gli operatori e dai quali consegue decesso o invalidità temporanea o permanente;
- per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi e da qualsiasi altro evento compresi gli eventi e le cause di cui agli articoli 1900 e 1906 del codice civile.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima della stipula del contratto per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell'affidamento.

XIX

Subappalto e cottimo

1. Non è ammesso il subappalto.

XX

Avvalimento

1. Non è ammesso l'avvalimento.

XXI

Raggruppamenti di imprese

1. I concorrenti possono riunirsi in raggruppamenti temporanei di imprese, nel rispetto dell'art. 48 del Dlgs 50/2016, producendo il Format DICHIARAZIONE GRUPPO.

Ai sensi della citata disposizione, la capogruppo mandataria deve eseguire la percentuale maggioritaria della concessione.

2. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

XXII

Offerte sostitutive o integrative, rinuncia alla gara

1. Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire alla stazione appaltante entro i termini indicati per l'offerta principale.
2. I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza che deve pervenire alla stazione appaltante entro la data di apertura della prima seduta pubblica. In difetto l'offerta verrà ritenuta valida.
3. I plichi contenenti le offerte sostitutive ed integrative devono riportare all'esterno il nominativo del concorrente e la seguente dicitura: "*Busta sostitutiva/integrativa Concessione palestra- non aprire*". Qualora il plico sostitutivo non fosse identificabile come tale, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima offerta pervenuta.

XXIII

Prescrizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando vigono i principi in materia di contratti pubblici stabiliti dalla normativa di settore.
2. La stazione appaltante **si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione attraverso il proprio profilo informatico, qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara.**
3. E' esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi e per effetto dell'art. 209 del Dlgs 50/2016, il contratto non conterrà la relativa clausola compromissoria.
4. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Dlgs 50/2016.
5. Ogni concorrente non può avanzare più di un'offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte del medesimo concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutive o integrativa, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima pervenuta.

6. Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, **pena l'esclusione**.
7. In presenza di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione.
8. La stazione appaltante, si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, **pena l'esclusione**, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente bando l'ulteriore documentazione richiesta.
9. L'amministrazione si riserva di differire o revocare la procedura di aggiudicazione senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla gara o diritti risarcitori di alcun tipo.
10. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
11. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi saranno a carico dell'aggiudicatario.
12. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti alla stazione appaltante verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e della gestione dello stesso.
13. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana e francese. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.
14. Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti alla stazione appaltante esclusivamente in forma scritta tramite **posta elettronica: segreteria@comune.ollomont.ao.it**. Il competente Ufficio provvederà a formulare una risposta scritta mediante inoltro via fax. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità della stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianluca D'INTRONO